

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A**

### **Decisione Commissione Procuratori sportivi nella seduta disciplinare del 15 giugno 2000**

La Commissione Procuratori Sportivi, nella riunione del 15.06.2000 composta da: Torri Dr. Ettore (Vice-Presidente), Bonetto Dr. Giuseppe, Bruni Avv. Alberto (relatore), Purromuto Avv.. Francesco (componenti), Sciacchitano Avv. Salvatore (esperto), con l'assistenza del Segretario f.f. Sig. Marco Cenciarelli, nel procedimento disciplinare a carico del Procuratore Sportivo Massimo Umberto Lattuca

#### **esaminati**

gli atti e le risultanze istruttorie relativi al procedimento disciplinare a carico del Procuratore Sportivo Massimo Umberto Lattuca di cui all'atto di incolpazione in data 20 dicembre 1999

#### **ritenuto**

- che gli esposti inoltrati dal Procuratore Sportivo Massimo Bo il 21.04.1999 ed il 10.05.1999 si riferiscono ad episodio non vissuto direttamente bensì riferito da certo Antonio Dalerci;
  - che lo stesso episodio è stato seccamente smentito dall'incolpato e quindi da tutti i testi ascoltati, ivi compresi i calciatori che vi sarebbero stati coinvolti;
  - che è anzi emerso che il summenzionato referente Antonio Dalerci è persona malfidata ed inaffidabile, come tale da tutti conosciuta nell'ambiente della Torres Sassari;
  - che pertanto le accuse si sono rivelate infondate;
- ciò premesso, la Commissione Procuratori Sportivi

#### **DECIDE**

Di prosciogliere il Procuratore Sportivo Massimo Umberto Lattuca da ogni incolpazione perché i fatti non sussistono.

\*\*\*\*\*

**Decisione della Commissione Procuratori Sportivi  
nella seduta disciplinare del 27 luglio 2000.**

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 27 luglio 2000, composta da: Mormando Avv. Vittorio (Presidente), Bruni Avv. Alberto (componente e relatore), Dott. Giuseppe Bonetto (componente), Zoppini Prof. Alessandro (componente), De Stefano Avv. Alessandro (componente), Brunetti Avv. Michele (componente), con l'assistenza Segretario Dott. Gennaro Testa, ha pronunciato la seguente decisione nei confronti del Procuratore Sportivo Emilio Pianese incolpato delle seguenti violazioni:

“violazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 10, comma 4, e dell'art. 12 (per mero errore materiale indicato come art. 13), comma 1, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo per avere svolto di fatto attività di procuratore sportivo in favore dei calciatori “giovani di serie” Walter Bressan, Rolando Bianchi, Emanuele Fiore e Fabio Balacchi, tesserati dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;”

“ulteriore violazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 10, comma 4, e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento sopra citato per avere avvicinato direttamente, ovvero indirettamente per tramite dei rispettivi genitori, i calciatori “giovani di serie” sopra indicati allo scopo di indurli a formalizzare il rapporto mediante rilascio di procura e ad assisterli nella loro attività sportiva;”

“ulteriore violazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 10, comma 4, e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento sopra citato per avere organizzato e fatto espletare dai calciatori “giovani di serie” appartenenti alla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Emanuele Fiore e Fabio Balacchi, nel luglio 1999, un provino presso la Società Tottenham Hotspur di Londra accompagnandoli ed assistendoli nella trasferta”.

**Fatto**

Con esposto in data 7.10.1999 la S.p.A. Atalanta Bergamasca Calcio segnalava a questa Commissione che il Procuratore Sportivo Emilio Pianese, nel corso del luglio 1999, avrebbe organizzato in viaggio in Inghilterra per sottoporre i propri giovani tesserati Fabio Balacchi e Fiore Emanuele, entrambi classe 1981, ad un provino presso la società inglese Tottenham Hotspur.

Nello stesso esposto la S.p.A. Atalanta Bergamasca Calcio segnalava inoltre che il medesimo Emilio Pianese aveva invitato il giocatore Walter Bressan, classe 1981, a volare in Inghilterra per un provino e che aveva contattato il tesserato Rolando Bianchi, classe 1983, per offrirgli assistenza di procuratore sportivo.

A seguito di tale esposto, su richiesta di questa Commissione, l'Ufficio Indagini espletava gli opportuni accertamenti che si concludevano con la relazione in data 15.11.1999 dopo l'interrogatorio del Procuratore Sportivo Emilio Pianese nonché dei “giovani di serie” coinvolti nella vicenda Emanuele Fiore, Fabio Balacchi, Walter Bressan e Rolando Bianchi.

In detta relazione l'Ufficio Indagini ha ritenuto in ogni caso comprovato, per stessa ammissione del Procuratore Sportivo Emilio Pianese, che egli ha intrattenuto con i suddetti giovani ovvero con i loro genitori rapporti assimilabili a quelli procuratori fino ad accompagnarli per un provino presso la società calcistica inglese Tottenham Hotspur.

In data 14.04.2000 il Procuratore Sportivo Emilio Pianese, assistito dal proprio legale di fiducia, è stato udito da questa Commissione in ordine ai fatti contestati che ha respinto riportandosi alla memoria difensiva 10.04.2000 ed ai documenti ad essa allegati.

Di seguito, dopo, l'esame degli atti e dei documenti istruttori, il Procuratore Sportivo Emilio Pianese, sempre per tramite del proprio legale di fiducia, ha fatto pervenire a questa Commissione un'ulteriore memoria difensiva datata 20.05.2000 con allegata documentazione.

In data 15.06.2000 è stato nuovamente sentito il Procuratore Sportivo Emilio Pianese il quale, assistito dal proprio legale di fiducia, si è riportato alle precedenti deduzioni difensive.

## Motivi della decisione

Con riferimento al primo capo di incolpazione, relativo allo svolgimento di fatto dell'attività di Procuratore Sportivo in favore dei calciatori "giovani di serie" Walter Bressan, Rolando Bianchi, Emanuele Fiore e Fabio Balacchi, tesserati dalla S.p.A. Atalanta Bergamasca Calcio, la circostanza risulta ammessa in sede di interrogatorio del Procuratore Sportivo Emilio Pianese in data 5.11.1999 – come riferito dall'Ufficio Indagini – laddove è riconosciuta l'avvenuta prestazione di attività di consulenza e di assistenza riconducibile alla definizione di cui all'art. 1 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo; nonché risulta emergere con chiarezza dagli interrogatori dei giovani di serie coinvolti nella vicenda. Infatti, Emanuele Fiore ha dichiarato di essere seguito dall'inizio della stagione 1998-1999 dal Sig. Emilio Pianese ancorché senza conferimento di procura; Fabio Balacchi ha confermato la circostanza precedente, dichiarando per parte sua di essere anch'egli seguito da circa un anno e mezzo dallo stesso Emilio Pianese; parimenti dicasi per Walter Bressan il quale ha riconosciuto di essere assistito da circa tre anni da Emilio Pianese nella sua carriera di calciatore e per questa ragione di sentirsi spesso telefonicamente così come di incontrarsi con lui ottenendo anche attrezzi ed indumenti di giuoco, ancora più in particolare Rolando Bianchi ha dichiarato, espressamente, che il Pianese ha preso contatti con il padre onde ottenere la procura per assisterlo nella sua attività sportiva.

Tali ammissioni e dichiarazioni non sono state in alcun modo successivamente smentite dai diretti interessati né efficacemente contrastate in sede di memorie difensive, di talché risulta il fondamento dell'addebito giacché l'attività prestata dal Procuratore Sportivo Emilio Pianese integra lo svolgimento di fatto dell'attività procuratoria ovvero comunque lo svolgimento di un'attività simile di cui è fatto tassativamente divieto nei confronti di "giovani di serie" prima, come nella fattispecie, della stagione sportiva coincidente con l'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno.

Né vale ad inficiare la raggiunta convinzione il rilievo mosso dal legale del Procuratore Sportivo Emilio Pianese circa l'erroneo richiamo nel capo di incolpazione dell'art. 13 (anziché dell'art. 12), comma 1, del Regolamento dell'attività dei Procuratori Sportivi che avrebbe impedito lo svolgimento di idonee difese. Al riguardo è infatti agevole evidenziare che il capo di imputazione *de quo* non si esaurisce con l'indicazione delle norme ma è accompagnato dalla seppur sintetica esplicitazione dei fatti e tanto basta per la corretta ed esaustiva indicazione dell'addebito.

Inoltre in sede di audizione del Procuratore Sportivo Emilio Pianese da parte di questa Commissione in data 14.04.2000, l'errore materiale in questione è stato corretto; all'incolpato sono state ampiamente illustrate le motivazioni dell'addebito; gli è stato concesso un ulteriore termine per la presentazione di scritti difensivi.

Con riferimento al secondo capo di incolpazione, relativo all'avere avvicinato calciatori "giovani di serie" allo scopo di ottenere la procura ad assisterli nella attività, le risultanze probatorie sopra inducono a ritenere fondato anche tale addebito.

Risulta che il procuratore sportivo Emilio Pianese abbia avvicinato, per tramite del genitore, il giovane Rolando Bianchi al precipuo scopo di ottenere la procura per prestare attività di assistenza nella sua carriera sportiva; e che abbia effettivamente avuto diretti contatti con i giovani Emanuele Fiore, Fabio Balacchi e Walter Bressan prestando loro, da più di un anno, attività di assistenza e consulenza in tutto e per tutto assimilabile a quella tipica dell'attività di Procuratore sportivo.

Anche tali risultanze non sono state efficacemente smentite né in sede di difese dal Procuratore Sportivo Emilio Pianese né dall'ulteriore documentazione che egli ha fornito a questa Commissione.

Con riferimento al terzo capo di incolpazione, relativo all'avere organizzato un provino presso la Società inglese Tottenham Hotspur, in sede di interrogatorio reso all'Ufficio Indagini in data 5.11.1999 risulta pacifica la circostanza che il Procuratore Sportivo Emilio Pianese ebbe ad accompagnare i giovani di serie Emanuele Fiore e Fabio Balacchi in Inghilterra per essere sottoposti ad un provino presso la detta Società calcistica inglese.

Al riguardo, ancorché il Procuratore Sportivo Emilio Pianese abbia dichiarato i predetti due giovani con i loro genitori solo “come interprete, in ragione della conoscenza della lingua inglese, appare assai inverosimile che per la stessa ragione non abbia partecipato a “colloqui, trattative e quant’altro” abbandonando così a loro stessi i predetti Fiore e Balacchi i quali, non conoscendo la lingua inglese, avrebbero evidentemente avuto notevoli difficoltà a svolgere da soli una trattativa impegnativa anche perché coinvolgente aspetti contrattuali, tecnici ed economici.

Del resto dagli interrogatori resi all’Ufficio Indagini dai giovani di serie Fiore e Balacchi, restano confermate le circostanze del viaggio a Londra e del provino sostenuto presso la società inglese Tottenham Hotspur, così come le circostanze (c.f.r. in particolare la dichiarazione di Fabio Balacchi in data 16.10.1999) che il Procuratore sportivo Emilio Pianese venne richiesto “sia perché parlava inglese, sia per seguire la trattativa” e che il medesimo effettivamente assistette a detto provino.

Di più, dall’interrogatorio del giovane di serie Walter Bressan reso all’Ufficio Indagini il 16.10.1999, emerge chiaramente che il Procuratore Sportivo Emilio Pianese aveva organizzato il provino in Inghilterra per i giovani Fiore e Balacchi presso la squadra del Tottenham Hotspur e che il medesimo Pianese dichiarò che avrebbe potuto organizzare un ulteriore provino anche per lo stesso “giovane di serie” Walter Bressan.

In sede di difesa il Procuratore Sportivo Emilio Pianese ha depositato alcune dichiarazioni del Sig. Francesco Fiore, padre del giovane Fabio, e del giovane Walter Bressan dalle quali dovrebbe evincersi l’estraneità del medesimo Pianese al provino in questione presso la Società inglese Tottenham Hotspur.

A giudizio di questa Commissione tali postume contraddizioni non sono idonee a superare quanto emerge dagli interrogatori condotti dall’Ufficio Indagini non solo perché rese in circostanze non conosciute (probabilmente sollecitate dall’incolpato) e perché la provenienza di esse è incerta ma soprattutto perché, in ogni caso, resta insuperato il fatto che il Procuratore Sportivo Emilio Pianese ha accompagnato i giovani al provino, li ha assistiti e consigliati, senza oltretutto avvertire la necessità di informare la S.p.A. Atalanta Bergamasca Calcio di quanto stava accadendo in aperta violazione del principio di correttezza, lealtà e buona fede che debbono contraddistinguere lo svolgimento dell’attività di Procuratore Sportivo.

D’altra parte, valutati complessivamente ed unitariamente i singoli addebiti e le risultanze probatorie, appare emergere con evidenza la consapevolezza del Procuratore Sportivo Emilio Pianese.

Infatti la sua opera di assistenza e consulenza prestata da anni in favore dei giovani di serie coinvolti nella vicenda, seppure senza conferimento di procura, si è al fine anche concretizzata nell’aver accompagnato Fiore e Balacchi a Londra ben sapendo che lo scopo del viaggio era il provino presso il Tottenham Hotspur (circostanza certa ed ammessa), nonché nell’averli consultati ed assistiti nelle trattative con detta Società inglese.

Il complessivo comportamento tenuto dal Procuratore sportivo Emilio Pianese integra dunque la grave violazione dell’art. 12, primo comma, del Regolamento dell’Attività di Procuratore sportivo.

### **P.Q.M.**

La Commissione, visto l’art. 15 n. 1, lett.b) del Regolamento dell’Attività di Procuratore sportivo, infligge al Procuratore Sportivo Emilio Pianese la sanzione dell’interdizione dall’attività per la durata di anni due a decorrere dal 4 luglio 2000, data di comunicazione del provvedimento di sospensione cautelare disposta dalla Commissione nella seduta disciplinare del 23 giugno 2000, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del citato Regolamento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
Avv. Luciano Nizzola